

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA
Assunzione dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

TRA

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Bolzano con sede in Via Via Ressel 2/F – 39100 Bolzano C.F. 80013090214 legalmente rappresentato dal Presidente Geom. Gert Fischnaller (di seguito denominato "Collegio")

E

Lo Studio di Informatica Ing. Tiziano Sinigaglia con sede a Padova in via E. Rossi, 2 (di seguito denominato "Ing. Sinigaglia") partita IVA 02059780284 codice fiscale SNGTZN58C21G224P

SI CONVIENE E STIPULA

un contratto finalizzato al conferimento dell'incarico di Redazione della documentazione privacy conforme al Regolamento Europeo 2016/679 e Responsabile Protezione Dati (DPO).

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GDPR), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP) (artt. 37-39);

VISTO che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

VISTO che le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5);

CONSIDERATO che il Collegio è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR;

CONSIDERATO che il Collegio ha ritenuto di rivolgersi ad un Responsabile per la Protezione dati esterno attesa la complessità delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste nonché la necessità di evitare qualunque situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale;

CONSIDERATA la condizione di libero professionista titolare di partita IVA dell'ing. Sinigaglia;

CONSIDERATO il possesso dei seguenti requisiti minimi dell'ing. Sinigaglia:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione;
- d) non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconfiribilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;



e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

f) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello astrattamente configurato dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 1 - Attività oggetto dell'incarico

Il soggetto selezionato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

Redazione della documentazione Privacy conforme alla nuova normativa Europea

- Sopralluogo presso la sede del Collegio per la verifica delle misure di sicurezza
- Individuazione delle misure di sicurezza da adottare sui computer, sul server e sulla rete informatica
- Informativa e consenso privacy per gli iscritti al Collegio, i praticanti, gli iscritti ai corsi di formazione e i dipendenti
- Nomina degli incaricati del trattamento, compresi i Consiglieri e i membri del Consiglio di Disciplina
- Nomina dei responsabili esterni del trattamento
- Nomina degli incaricati del backup
- Nomina dell'amministratore e/o manutentore di sistema
- Scheda di verifica periodica delle misure di sicurezza
- Modulo da usare in caso di violazione dei dati
- Registro dei Trattamenti come previsto dal Regolamento Europeo
- Tenuta del corso di formazione sul Regolamento europeo obbligatorio per tutto il personale incaricato del trattamento dei dati

Assunzione dell'incarico di Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Incontri periodici presso la sede del Collegio (minimo una volta all'anno) per fornire aggiornamento e formazione al personale del Collegio e per verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza

Svolgimento dei seguenti compiti :

- verificare la corretta applicazione del Regolamento Europeo
- fornire consulenza e formazione in materia di trattamento dei dati personali e normativa privacy
- verificare il Registro dei Trattamenti e la documentazione privacy
- fungere da collegamento con il Garante e le autorità di controllo

Art. 2 – Durata dell'incarico

La durata del presente contratto è triennale. Alla sua scadenza si rinnoverà tacitamente per altri tre anni, salvo disdetta di una delle due parti da inviare tramite Raccomandata A.R. o PEC almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 3 – Compenso

Il compenso per la prestazione è di € 3.000,00 per il primo anno e di € 1.200,00 per gli anni successivi.

Nel primo anno tale compenso verrà saldato in due rate semestrali anticipate, negli anni successivi in una sola rata anticipata.

Gli importi si intendono al netto dell'IVA esclusa e di tutti gli oneri fiscali e previdenziali pari al 4% e verranno corrisposti entro 30 D.F.F.M. previa presentazione della fattura elettronica.

Art. 4 - Divieto di cessione del contratto

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'Ing. Sinigaglia, che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ing. Sinigaglia assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. L'Ing. Sinigaglia si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, della notizia dell'inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto ex art. 3,

numero 8), capoverso 9-bis, Legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n. 217/2010.

L'Ing. Sinigaglia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) Legge n. 217 del 2010, si impegna a trasmettere all'Istituto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Art. 6 - Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto sarà risolto di diritto in presenza di gravi inadempimenti tali da rendere impossibile la prosecuzione dello stesso e, in ogni caso, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del c.c. In caso di recesso anticipato, l'Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per le attività svolte sino al momento del recesso.

Art. 7 - Trattamento dati personali

I dati forniti dall' Ing. Sinigaglia, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Collegio. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti previsti nel Regolamento stesso.


Art. 8 - Foro competente

Per tutte le controversie relative all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto tra il Collegio e l'Ing. Sinigaglia sarà competente il Foro di Padova, in modo esclusivo ed inderogabile.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.


Data 29/11/2018

TIMBRO e FIRMA (leggibile) del Presidente del Collegio



Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente le clausole 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8).

TIMBRO e FIRMA (leggibile) del Presidente del Collegio



TIMBRO e FIRMA (leggibile) dell'ing. Sinigaglia per accettazione

Tiziano Sinigaglia